



COMUNE DI CADEO

(Provincia di Piacenza)

Regolamento del servizio di trasporto scolastico

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.°

SOMMARIO

<i>ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO</i>	<i>pag.1</i>
<i>ART. 2 UTENTI</i>	<i>pag.1</i>
<i>ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</i>	<i>pag.1</i>
<i>ART. 4 PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO</i>	<i>pag.2</i>
<i>ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO</i>	<i>pag.2</i>
<i>ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO</i>	<i>pag.3</i>
<i>ART. 7 TARIFFE E PAGAMENTI</i>	<i>pag.4</i>
<i>ART. 8 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO - SICUREZZA</i>	<i>pag.4</i>
<i>ART.9 ACCOMPAGNATORI</i>	<i>pag.5</i>
<i>ART.10 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI</i>	<i>pag.6</i>
<i>ART.11 COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE</i>	<i>pag.6</i>
<i>ART.12 UTILIZZO DELLO SCUOLA BUS PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O USCITE SUL TERRITORIO IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO</i>	<i>pag.6</i>
<i>ART.13 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI</i>	<i>pag.7</i>
<i>ART.14 RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	<i>pag.7</i>
<i>ART.15 ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>pag.7</i>

COMUNE DI CADEO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
3. Il servizio è organizzato dal Comune di Cadeo nell'ambito delle proprie competenze in conformità al D.M. 31.01.1997 ed alla Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

ART. 2 UTENTI

1. Il servizio di trasporto è un servizio a domanda individuale rivolto agli alunni frequentanti la Scuola per l'infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I° Grado site nel Comune di Cadeo e nello stesso residenti e domiciliati .
2. Ai sensi dell'art. 26 della L.104/92 (legge quadro per l'assistenza) l'Amministrazione predispone gli interventi necessari per il trasporto degli alunni diversamente abili. Qualora la tipologia della disabilità non consenta all'alunno di servirsi del mezzo, l'Amministrazione Comunale provvederà - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e l' Azienda unità sanitaria locale - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente in base al calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici regionali e locali, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani dal lunedì al sabato.

2. L'organizzazione del servizio è di competenza del servizio Istruzione che, in collaborazione con il servizio di Polizia Locale, predispone un "Piano Annuale di Trasporto Scolastico" con l'indicazione delle fermate e/o dei "punti di raccolta", degli orari e dei percorsi.

Il "Piano Annuale di Trasporto Scolastico" deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione della Giunta comunale.

3. in caso di variazione dell'orario scolastico il Servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato purchè la variazione riguardi l'intero plesso scolastico e sia comunicato entro le 48 ore antecedenti.

4. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà ricercare intese con le istituzioni scolastiche per differenziare gli orari d'ingresso ed uscita degli alunni.

ART. 4 PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il piano annuale di trasporto scolastico contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate e/o dei "punti raccolta". Nella predisposizione del piano annuale di trasporto scolastico si terrà conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile secondo i criteri di seguito determinati. Gli itinerari verranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

PERCORSI : I percorsi sono programmati con i criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste

FERMATE : Il prelievo e la riconsegna degli alunni si effettuano alle fermate determinate dal piano, fermo restando che la fermata deve essere collocata possibilmente il più vicino possibile all'abitazione degli utenti, in luoghi non pericolosi, e che non possono essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus in condizioni di sicurezza.

ORARI : il servizio viene svolto in base al Piano di Trasporto predisposto dal Comune. Gli orari di salita e discesa degli alunni saranno determinati in base ai percorsi stabiliti.

PUNTI DI RACCOLTA: è facoltà dell'Amministrazione Comunale, in base ad esigenze di funzionalità e razionalità, istituire dei "Punti Raccolta" degli utenti del servizio di trasporto.

2. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.
Il gestore dovrà seguire scrupolosamente il piano predisposto dal Comune e le sue eventuali modificazioni.

3. Qualora siano regolarmente iscritti due o più fratelli frequentanti scuole diverse e pertanto inseriti nel piano in orari diversi, il servizio Istruzione può stabilire che utilizzino il medesimo mezzo, se questo comporta un risparmio di tempo e l'ottimizzazione dei percorsi.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli - scaricati direttamente dal sito internet del Comune: www.comune.cadeo.pc.it o ritirati presso gli uffici comunali - al Servizio Istruzione secondo i tempi

di iscrizione stabiliti annualmente, per consentire l'organizzazione del servizio e la predisposizione del "piano annuale di trasporto scolastico".

2. Su tale modulo l'esercente della potestà genitoriale dovrà comunicare altresì le generalità della/e persona/e delegata/e maggiorenne/i ad essere presente/i alla fermata dello scuolabus e autorizzata/e all'autonoma percorrenza del tragitto abitazione/fermata o punto di raccolta con il minore preso in carico, con piena assunzione di responsabilità.

3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e discesa.

4. L'ammissione al servizio di trasporto è subordinato all'assunzione dell'impegno dei familiari, esplicitata per Iscritto sul modulo di Iscrizione, a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento per l'intero periodo del calendario scolastico.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa al servizio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto.

5. In mancanza di un adulto in attesa alla fermata ovvero in caso di oggettiva pericolosità, l'autista è tenuto ad accompagnare il bambino presso gli uffici della Polizia Locale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso e nulla verrà rimborsato nel periodo di sospensione del servizio.

6. L'avvenuta iscrizione al servizio comporta la piena ed incondizionata accettazione da parte degli utenti delle norme contenute nel presente regolamento. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.

7. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

8. Una volta effettuata l'iscrizione l'Amministrazione Comunale comunica alle famiglie l'ammissione/non ammissione al servizio con l'orario indicativo di prelievo e riconsegna degli stessi.

9. Eventuali sospensioni dal servizio (scioperi, neve, ghiaccio ecc.) non comportano, in ogni caso, alcuna riduzione rispetto al costo del servizio.

Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta ed avranno effetto dal trimestre successivo a quello della disdetta.

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto viene garantito agli alunni della scuola dell'infanzia su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla zona di residenza e domicilio.

2. Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado verrà data la precedenza agli alunni residenti e domiciliati a Cadeo, Fontana Fredda e Saliceto.

3. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata di posti, in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista d'attesa dalla quale si potrà attingere nel caso di ritiro di utente già fruitore del servizio, in base alla data di presentazione della domanda.

4. Per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado residenti e domiciliati a Roveleto di Cadeo, l'accettazione della domanda è subordinata ai seguenti criteri:

- a) disponibilità di posti rimasti;
- b) residenza o domicilio ad una distanza non inferiore a m. 200.

ART. 7 – TARIFFE E PAGAMENTI

1. L'Amministrazione Comunale annualmente con apposito atto di Giunta stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.

2. L'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato e previa valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), concede al richiedente una tariffa agevolata.

3. Il servizio comunale istruisce la pratica sulla base del regolamento per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

4. Il pagamento della quota, per ogni ordine di scuola, va versata anche nel caso in cui si utilizzi il servizio solo per l'andata o solo per il ritorno.

Tali quote verranno pagate dagli utenti, in tre (3) rate, tramite bollettini postali, bonifico ecc., i pagamenti dovranno essere effettuati in tre soluzioni anticipate:

- ✓ per il primo trimestre (settembre-dicembre) entro il 30 settembre;
- ✓ per il secondo trimestre (gennaio-marzo) entro il 31 dicembre;
- ✓ per il terzo trimestre (aprile-giugno) entro il 31 marzo.

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione Comunale procederà all'invio di un sollecito ad effettuare il pagamento entro 15 gg., addebitando gli interessi legali e le spese.

Il mancato pagamento entro i termini suddetti comporta la sospensione del servizio di trasporto e l'eventuale riscossione coattiva nei confronti degli utenti morosi del credito, secondo le normative vigenti.

In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento non potrà usufruire del servizio negli anni scolastici successivi fino a quando non sarà stato regolarizzato il debito con l'Amministrazione.

6. Non viene prevista alcuna riduzione di retta in rapporto al mancato o parziale utilizzo del servizio, salvo assenze prolungate dell'alunno per malattie o infortuni che comportino la mancata fruizione del servizio per più di un mese consecutivo. In questo caso l'esercente della potestà genitoriale deve presentare apposita richiesta di riduzione del pagamento della retta, presentando la relativa documentazione medica.

ART. 8 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO - SICUREZZA

1. Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza degli alunni trasportati sono tenuti ad un comportamento rispettoso, corretto e

comprensivo nei confronti dei ragazzi pur mantenendo sempre la dovuta disciplina. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini e comporta il dovere del conducente di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza al fine di garantire la sicurezza dei minori affidati per il trasporto fino a quando gli stessi non siano presi in consegna dai genitori o dai soggetti incaricati.

Gli autisti non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Il servizio Istruzione, ad inizio dell'anno scolastico, fornisce agli autisti gli elenchi degli alunni richiedenti, delle relative residenze o del domicilio, il numero di telefono degli esercenti la potestà genitoriale.

Gli autisti sono tenuti a verbalizzare, qualora gli utenti del servizio di trasporto arrechino danni ai mezzi, quanto accaduto all'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui si dovessero verificare incidenti sullo scuolabus e/o con lo scuolabus, l'autista redigerà dettagliato verbale sull'accaduto consegnandolo all'Amministrazione Comunale entro ventiquattro (24) ore dall'accaduto.

2. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus nonché per gli accadimenti durante il periodo di permanenza sullo scuola-bus.

3. Nel caso di incidente il gestore del servizio risponde direttamente dei danni procurati alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa e la natura, rimanendo a suo carico il loro completo risarcimento. Rispetto al percorso di andata, il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della presa in carico da parte del personale di custodia del servizio scolastico. Durante il percorso di ritorno, il gestore è responsabile fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte dell'esercente della potestà genitoriale o di persona maggiorenne delegata.

ART.9 – ACCOMPAGNATORI

1. L'accompagnamento sugli scuolabus per il servizio di trasporto scolastico è previsto per gli alunni della Scuola dell'infanzia, non è obbligatorio per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di accompagnamento potrà essere eventualmente attivato tramite l'impiego di personale di associazioni appositamente convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

2. L'accompagnamento è svolto da persone maggiorenni, incaricate dal Comune o dal gestore del servizio, che collaborano con l'autista del mezzo nello svolgimento delle seguenti funzioni:

1. operazioni di salita e discesa degli alunni dal mezzo;
2. consegna degli utenti alla scuola di appartenenza, agli esercenti la potestà genitoriale e/o a loro delegati;
3. sorveglianza degli utenti durante il percorso tra la discesa dal mezzo e la scuola;
4. sorveglianza dei bambini durante il trasporto (curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità);
5. Vigilanza sugli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando al Comune coloro che nonostante il richiamo perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 10 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, usare un linguaggio adeguato, avere riguardo per gli arredi e le attrezzature del mezzo, seguire le indicazioni di sicurezza impartite dall'accompagnatore e/o dall'autista; non devono disturbare o molestare i compagni di viaggio e mantenere nei confronti degli stessi, dell'accompagnatore e dell'autista un comportamento rispettoso.

2. Gli eventuali danni arrecati al veicolo o a terzi da parte dell'utente, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei confronti dei compagni o del personale in servizio devono essere riferiti dall'autista e/o dall'accompagnatore al servizio Istruzione che informerà l'esercente la potestà genitoriale.

3. In caso di comportamento scorretto dell'utente, a seconda della gravità, l'Amministrazione Comunale, sentita la Dirigenza scolastica, potrà adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) sospensione dal servizio per un massimo di 15 gg. senza alcun rimborso per il servizio non usufruito. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 4 giorni prima all'esercente la potestà genitoriale e al soggetto gestore del servizio.

ART. 11 – COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune di Cadeo si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

2. Il servizio Istruzione comunicherà tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari, delle fermate e/o altre variazioni riguardanti il servizio che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

3. La rinuncia al servizio di trasporto scuolabus dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al servizio Istruzione che provvederà alla cancellazione dell'utente.

4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione (residenza, recapito telefonico, persone delegate alla presa in carico del/la minore ecc.) dovrà essere comunicata per iscritto al servizio Istruzione che provvederà all'aggiornamento.

5. Eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta al servizio Istruzione che adotterà eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 – UTILIZZO DELLO SCUOLABUS PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O USCITE SUL TERRITORIO IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

1. Possono essere autorizzate uscite didattiche e/o d'istruzione (gite, trasporti ad impianti sportivi, rappresentazioni teatrali ecc.) nonché per l'espletamento di attività concordate tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo. Le richieste di utilizzo per tali iniziative

dovranno pervenire al servizio Istruzione almeno 10 gg. prima della data programmata e dovranno ottenere autorizzazione scritta.

2. La richiesta firmata dal Dirigente scolastico deve contenere: numero di utenti, nominativo dell'insegnante accompagnatrice, destinazione, programma dell'attività.

3. Il numero massimo delle uscite autorizzate e la distanza massima consentita sono determinate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. del D.L.gs 196/2003 i dati personali e sensibili raccolti per la domanda di iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Piacenza.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.